MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

CRT GROUP S.R.L.

PARTE GENERALE

1. **INTRODUZIONE**

1.1. Introduzione Generale

SEZIONE GENERALE

1.1.1. Caratteristiche Principali

1.1.2. Breve Profilo Aziendale

2. **SEZIONE GENERALE**

2.1. Panoramica

2.1.1. Destinatari della Sezione Generale

2.1.2. Contesto Normativo di Riferimento

2.1.2.1. Il Sistema di Responsabilità Amministrativa

2.1.2.2. L'Adozione del Modello come Esimente

2.1.3. Implementazione del Modello da parte dell'Azienda

2.1.3.1. Ragioni per l'Implementazione del Modello

2.1.3.2. Obiettivi e Scopi del Modello

2.1.3.3. Processo di Creazione del Modello

2.1.3.4. Struttura ed Elementi Fondamentali del Modello

2.1.3.5. Mappatura delle Attività Aziendali a Rischio

2.1.3.6. Adozione e Applicazione del Modello

2.2. L'Organo di Controllo

2.2.1. Creazione dell'Organo di Controllo

2.2.2. Compiti e Poteri dell'Organo di Controllo

2.2.3. Comunicazioni dell'Organo di Controllo

2.2.4. Flussi Informativi verso l'Organo di Controllo

2.3. Formazione e Comunicazione del Modello

2.3.1. Formazione del Personale

2.3.2. Informazione ai Collaboratori, Consulenti e Altri Terzi

2.4. Sistema di Sanzioni e Disciplina

2.4.1. Principi Generali

2.4.2. Criteri Generali per l'Imposizione delle Sanzioni

2.4.3. Soggetti Coinvolti

2.4.4.1. Infrazioni

2.4.4.2. Provvedimenti disciplinari
2.4.4.3. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti
2.4.5.1. Infrazioni
2.4.5.2. Provvedimenti disciplinari
2.4.6. Misure per mancato rispetto da parte degli Amministratori e dei Revisori
2.4.6.1. Infrazioni
2.4.6.2. Provvedimenti disciplinari
2.4.7. Sanzioni applicate a collaboratori, consulenti e altri soggetti esterni
2.5. Approvazione, Revisione e Implementazione del Modello
2.5.1. Approvazione e Adozione del Modello
2.5.2. Modifiche e Aggiornamenti del Modello
2.5.3. Implementazione Operativa del Modello
2.6. Allegati
2.6.1. Documentazione a supporto dei protocolli previsti dal Modello 231

1.1. **Introduzione Generale**

1.1.1. **Caratteristiche Principali**

Denominazione: **CRT Group s.r.l.**

Sede legale: Borgomanero (NO); Via Gozzano 107, 28021

Telefono: +39 0322 82102

Codice Fiscale e Partita I.V.A. **00212320030**

Iscrizione nel Registro delle Imprese Monte Rosa Laghi Alto Piemonte n. 00212320030 –

n. REA NO74861 P.E.C.: *crtgroup@pec.crtgroup.it*

1.1.2. **Breve Profilo Aziendale**

CRT Group S.r.l. opera su scala nazionale, nel settore degli appalti e subappalti pubblici, oltre a gestire progetti privati anche per conto terzi. L'azienda si distingue per la sua specializzazione nella costruzione e ristrutturazione di edifici civili, sia residenziali che non residenziali, includendo il ruolo *di general contractor* e interventi completi di ristrutturazione, sia interna che esterna, di abitazioni e strutture di vario tipo.

2. **Sezione Generale**

2.1. **Introduzione**

Il presente modello è stato redatto in conformità al Decreto Legislativo 231/2001, che introduce la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi a loro vantaggio o nell'interesse degli stessi, in linea con alcune convenzioni internazionali.

In base alla delega prevista dall'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito "Decreto") è stato promulgato l'8 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 4 luglio dello stesso anno. Questo provvedimento ha permesso al legislatore italiano di adeguare la normativa nazionale agli impegni internazionali già sottoscritti dall'Italia in materia di responsabilità delle persone giuridiche. Tra questi, figurano la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 contro la corruzione che coinvolge funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri in operazioni economiche internazionali.

Il Decreto, intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto

nell'ordinamento italiano un sistema di responsabilità amministrativa per gli enti (intesi come associazioni, consorzi, ecc., di seguito definiti "Enti") in relazione a specifici reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Tale responsabilità si applica:

- alle persone fisiche che ricoprono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, oppure a coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo;
- alle persone fisiche sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella penale e civile della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

La responsabilità amministrativa prevista dal Decreto si applica agli Enti che abbiano tratto beneficio dalla commissione dei reati espressamente indicati nel provvedimento, contribuendo alla repressione degli illeciti penali. Tra le sanzioni più gravose che possono essere imposte agli Enti figurano le misure interdittive, come la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, l'interdizione dallo svolgimento dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, nonché il divieto di promuovere beni e servizi.

Questa responsabilità si estende anche a reati commessi all'estero, a condizione che lo Stato in cui tali reati sono stati perpetrati non abbia già avviato un'azione repressiva.

2.1.1. **Destinatari della Sezione Generale**

I destinatari (di seguito "Destinatari") della presente Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 sono tenuti a rispettarne i contenuti. Tra questi rientrano:

1. gli amministratori e i dirigenti dell'Azienda (definiti soggetti apicali);
2. i dipendenti dell'Azienda (indicati come soggetti interni subordinati ad altra direzione).

Inoltre, attraverso specifiche clausole contrattuali e in relazione alle attività sensibili a cui eventualmente partecipano, possono essere destinatari di obblighi specifici, funzionali a garantire un'adeguata applicazione delle attività di controllo interno previste in questa Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

3. collaboratori, agenti, rappresentanti, consulenti e in generale tutti coloro che svolgono attività lavorativa autonoma, nella misura in cui operino nelle aree considerate sensibili;
4. fornitori e partner (compresi consorzi, associazioni temporanee di imprese e jointventure) che svolgano attività rilevanti e/o continuative all'interno delle aree sensibili.

2.1.2. **Contesto Normativo di Riferimento**

2.1.2.1. **Il Sistema di Responsabilità Amministrativa**

Il sistema di responsabilità amministrativa degli enti, introdotto dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si basa su alcuni principi fondamentali. In primo luogo, la responsabilità dell'ente si configura in relazione alla commissione di un reato specifico, tra quelli elencati tassativamente dal legislatore, da parte di una persona fisica con un rapporto funzionale con l'ente. Questo rapporto può consistere in una funzione di rappresentanza o subordinazione, senza che sia necessario identificare precisamente l'autore del reato.

Nella sua versione iniziale, il Decreto includeva tra i reati che determinano la responsabilità amministrativa degli enti solo quelli commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione. Tra questi figurano:

indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici (art. 316ter c.p.);

- truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per l'ottenimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.);
- frode informatica ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 640ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 316bis c.p.).

In seguito, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, intitolata "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha ampliato l'elenco dei reati contemplati dal Decreto, introducendo l'art. 25bis, che include i seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo accordo, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza accordo, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata utilizzata per la produzione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto l'art. 25ter nel Decreto, ampliando la responsabilità amministrativa degli Enti anche ai reati societari, ridefiniti dal medesimo Decreto n. 61/2002. Tali reati includono:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali con danno a soci o creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedimento del controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- restituzione indebita dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ripartizione illegale di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- operazioni illecite su azioni o quote della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni dannose per i creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione simulata del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- ripartizione indebita dei beni da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- influenza illecita sull'Assemblea Generale (art. 2636 c.c.);
- manipolazione del mercato (art. 2637 c.c.);
- ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza pubbliche (art. 2638 c.c.).

Le Leggi n. 7 del 2003 e n. 228 del 2003 hanno aggiunto al Decreto gli articoli 25quater e 25quinquies, estendendo la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati commessi con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25quater) e ai delitti contro la personalità individuale (art. 25quinquies).

Questi articoli sono stati successivamente modificati dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, relativa alla prevenzione e al divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, e dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38, in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, anche tramite Internet, introducendo i reati previsti da tali normative.

Inoltre, il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha recepito la Direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per il riciclaggio di proventi illeciti e il finanziamento del terrorismo, nonché la Direttiva 2006/70/CE che ne stabilisce le misure attuative. Questo provvedimento, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, ha incluso tra i reati

previsti dal D.lgs. 231/01 anche quelli di ricettazione, riciclaggio e utilizzo di denaro o beni di origine illecita, disciplinati dagli articoli 648, 648bis e 648ter del Codice penale.
La Legge n. 123/2007 ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati colposi legati all'omicidio e alle lesioni personali gravi o gravissime, quando derivano dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, come disciplinato dagli articoli 589 e 590 del Codice penale. Queste disposizioni sono state ulteriormente confermate dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008, noto come "Testo Unico" sulla sicurezza sul lavoro.
Il 27 febbraio 2008 è stato approvato un disegno di legge che ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 24bis, dedicato ai "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".
Successivamente, la Legge n. 48/2008, che ha ratificato la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (23 novembre 2001), ha apportato modifiche al Codice penale e al Codice di Procedura Penale, inserendo nel D.lgs. 231/2001 l'art. 24bis. Questo nuovo articolo ha incluso vari reati informatici tra quelli che possono determinare la responsabilità degli enti collettivi. Gli enti diventano quindi punibili per tali reati se, su accertamento del giudice, viene dimostrato un interesse o un vantaggio per l'ente derivante dall'azione di apicali o dipendenti.
La Legge 48/2008 distingue tre gruppi di reati, per ciascuno dei quali sono previste sanzioni, sia pecuniarie che interdittive.

a) Il primo gruppo di reati comprende gli articoli 615ter, 617quater, 617quinquies, 635bis, 635ter, 635quater e 635quinquies del Codice penale. Questi reati si concentrano sul danneggiamento di hardware, software e dati, punendo:
   - l'accesso abusivo a sistemi informatici;
   - l'intercettazione o interruzione di dati, spesso effettuate tramite l'installazione di software o *hardware* specifici;
   - la commissione aggravata di tali reati quando riguardano sistemi informatici di pubblica utilità.

b) Il secondo gruppo di reati comprende gli articoli 615quater e 615quinquies del Codice penale, che puniscono la detenzione e la diffusione di software o attrezzature informatiche progettate per consentire la commissione dei reati elencati al punto a.
c) Il terzo gruppo di reati include quelli previsti dagli articoli 491bis e 640quinquies del Codice penale, che riguardano la violazione dell'integrità e della gestione dei documenti informatici, punendo in particolare la falsificazione della firma digitale (o elettronica).

Inoltre, il 2 luglio 2009, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge S.733B sulle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che ha introdotto l'art. 24ter nel D.lgs. 231/2001, riguardante i delitti di criminalità organizzata. Questi includono:

- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e vendita di schiavi, e ai reati connessi all'immigrazione clandestina (art. 416, sesto comma, c.p. e art. 12 D.lgs. 286/1998);
- associazioni di tipo mafioso, comprese quelle straniere (art. 416bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- associazione a delinquere (art. 416 c.p., escluso il sesto comma);
- delitti relativi alla fabbricazione e al traffico di armi da guerra, esplosivi e armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.).

L'art. 24ter prevede inoltre che, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato con l'unico o principale scopo di consentire o favorire la commissione di tali reati, venga applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il 9 luglio 2009 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge 1195B, che ha apportato modifiche significative al D.lgs. 231/2001. In particolare, è stato aggiornato l'articolo 25bis e introdotto l'articolo 25bis.1, relativo ai delitti contro l'industria e il commercio. Tra i reati elencati rientrano:

Art. 473: contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi, brevetti, modelli o disegni;

Art. 474: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;

Art. 513: turbata libertà dell'industria o del commercio;

Art. 515: frode nell'esercizio del commercio;

Art. 516: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

Art. 517: vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

Art. 517ter: fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale;

Art. 517quater: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

Art. 513bis: illecita concorrenza con minaccia o violenza;

Art. 514: frodi contro le industrie nazionali.

È stato inoltre introdotto l'articolo 25novies, che riguarda i delitti in materia di violazioni del diritto d'autore.
La Legge 99/2009 ha inserito un aggiornamento all'articolo 25bis, che disciplina i reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento.
Successivamente, con la Legge 3 agosto 2009, n. 116, è stato aggiunto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.) al catalogo dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.
Con il D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, intitolato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE sul contrasto all'inquinamento causato dalle navi", è stato introdotto l'articolo 25undecies nel D.lgs. 231/2001, che disciplina i reati ambientali e quelli legati all'inquinamento provocato dalle navi.
Infine, il D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 (pubblicato in G.U. il 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che comportano la responsabilità diretta dell'ente, introducendo l'articolo 25duodecies, relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12bis, del D.lgs. 286/1998).
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 la Legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente disposizioni per prevenire e contrastare la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione.
L'articolo 1, comma 77, della legge apporta le seguenti modifiche al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231:

- Articolo 25: nella rubrica, dopo la parola "Concussione", vengono aggiunte le parole "induzione indebita a dare o promettere utilità". Al comma 3, dopo le parole "319-ter, comma 2," vengono inserite le parole "319-quater".
- Articolo 25-ter:dopo la lettera s), viene aggiunta la nuova lettera s-bis), che prevede: "Per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria varia da duecento a quattrocento quote".

Successivamente, il D.lgs. n. 39/2014 ha introdotto il reato di "Adescamento di minorenni" (art. 609-undecies c.p.), mentre il D.lgs. n. 24/2014 ha apportato modifiche agli articoli 600 e 601 del Codice penale.
La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2014, n. 292), recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e per il rafforzamento della lotta all'evasione fiscale, ha introdotto il reato di autoriciclaggio (articolo 25-octies del D.lgs. 231/2001).

La Legge 17 aprile 2015, n. 43, relativa a misure urgenti per il contrasto al terrorismo, ha modificato i reati di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.). Inoltre, ha introdotto modifiche all'art. 47 del D.lgs. 231/2007, prevedendo che l'UIF trasmetta alla DIA e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, i quali informano il Procuratore Generale, le segnalazioni di operazioni sospette non archiviate, corredate da una relazione tecnica, qualora siano legate al terrorismo oltre che alla criminalità organizzata.
La Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto nel Codice penale il nuovo Titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l'ambiente. Successivamente, la Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha previsto nuove disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, associazione mafiosa e falso in bilancio.
Dal 4 novembre 2016 è in vigore la Legge 199/2016, che ha modificato l'art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), rendendolo uno dei reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Il D.lgs. n. 38/2017 ha riformulato il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e ha introdotto l'art. 2635-bis c.c., relativo all'istigazione alla corruzione tra privati.
Il nuovo Codice Antimafia, introdotto con la Legge 161/2017, ha modificato l'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, includendo i reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, disciplinati dall'art. 12 del D.lgs. 286/1998.
Infine, la Legge Europea n. 167/2017 ha aggiunto l'articolo 25-terdecies al D.lgs. 231/2001, relativo ai reati di razzismo e xenofobia.
Il 9 gennaio 2020 è stata promulgata dal Presidente della Repubblica la legge intitolata "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e movimenti politici", comunemente nota come DDL Anticorruzione, approvata dal Parlamento il 18 dicembre 2019. Questa legge introduce significative modifiche sia al Codice penale che al D.Lgs. n. 231/2001.
Tra le principali novità, è stata riformulata la disciplina del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), che ora assorbe il reato di millantato credito precedentemente previsto dall'art. 346 c.p., abrogato dalla legge. Questo reato è stato incluso tra quelli che possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La legge ha inoltre modificato l'art. 25 del D.lgs. 231/2001, introducendo le seguenti disposizioni:

La possibilità di irrogare all'ente una sanzione pecuniaria fino a 200 quote per la commissione del delitto di traffico di influenze illecite.
L'estensione della durata delle sanzioni interdittive per tutti i reati previsti dall'art. 25, tenendo conto della posizione dell'autore del reato all'interno dell'ente. La durata varia in base al fatto che il responsabile ricopra un ruolo apicale o sia un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di persone in posizione apicale.
Infine, è stato aggiunto all'art. 25 il comma 5-bis, che prevede una riduzione della durata delle sanzioni interdittive (da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni) se l'ente, prima della sentenza di primo grado, ha:

- adottato misure per prevenire ulteriori conseguenze del reato;
- collaborato con l'autorità giudiziaria per raccogliere prove del reato e individuare i responsabili;
- risolto le carenze organizzative che hanno portato al reato, adottando modelli organizzativi adeguati a prevenire la commissione di nuovi illeciti.

Il 25 dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (pubblicata sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019), che ha convertito, con modifiche, il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (noto come "Decreto fiscale"). Tra le principali novità, si evidenziano le modifiche al sistema penale in materia tributaria e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, con l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto dei delitti tributari, disciplinati dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto n. 231/2001.
Le modifiche relative ai reati tributari e alla responsabilità amministrativa degli enti sono contenute nell'art. 39 del Decreto-legge n. 124/2019, come modificato dalla Legge di conversione.
Successivamente, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione della cosiddetta "Direttiva PIF" (Protezione degli Interessi Finanziari dell'Unione Europea), ha introdotto ulteriori cambiamenti al D.lgs. n. 231/2001, tra cui:

- Modifiche agli articoli 24, 25 e 25-quinquiesdecies;
- Inserimento dell'articolo 25-sexiesdecies, relativo al reato di Contrabbando;
- Revisione di alcune disposizioni del Codice penale rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti.

I nuovi reati presupposto introdotti sono i seguenti:

a) Art. 24, D.lgs. n. 231/2001:

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode per l'ottenimento di Fondi europei per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898).
- Art. 25, D.lgs. n. 231/2001:
- Peculato (escluso il peculato d'uso) con offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato tramite profitto derivante dall'errore altrui, con offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio con offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 323 c.p.).

c) Art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. n. 231/2001:

- Dichiarazione infedele in particolari circostanze (art. 4, D.lgs. n. 74/2000);
- Omessa presentazione della dichiarazione in particolari circostanze (art. 5, D.lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione in particolari circostanze (art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000).

d) Art. 25-sexiesdecies, D.lgs. n. 231/2001:

- Contrabbando aggravato (art. 295, commi 2 e 3, D.P.R. n. 43/1973).
- Infine, il Decreto Legislativo n. 75/2020 ha modificato diversi articoli del Codice penale, tra cui: Art. 316; Art. 316-ter; Art. 319-quater; Art. 322-bis; Art. 640, comma 2, n. 1.

Di seguito i reati presupposto:

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

Truffa (art. 640 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Frode informatica (art. 640-ter); Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898; Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati; Documenti informatici (art 491-Bis c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 655-ter c.p.)

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quiquies c.p.)
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, c.p.p.).

Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
Peculato (art. 314 co. 1 c.p.);
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
Concussione (art. 317 c.p.);
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
Corruzione in atti giudiziari (art 319-ter c.p.);
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater (c.p.);
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
Abuso d'ufficio (art. 332 c.p.);
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Art. 25-bis Reati contro la fede pubblica);
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 464 c.p.);
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art. 25-bis. 1 Delitti contro l'industria e il commercio;
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Art. 25-ter Reati societari
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
Falso in prospetto (art. 2623, c.c.);
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c);

Art. 25 - quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis. 1);
Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater. 1 c.p.);
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies. 1 c.p.);
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies. 2 c.p.);
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
Atti di terrorismo nucleare (art 280-ter c.p.);
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6 febbraio 1980, n. 15); Articolo 2 della "*Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme*" conclusa a New York il 9 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con Legge 14 gennaio 2003, n. 7).

Art. 25-quater. 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale;
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
Pornografia minorile (art. 600-ter.c.p.);
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
Pornografia virtuale (art. 600-quater. 1 c.p.);
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
Pornografia virtuale (art. 600-quater. 1 c.p.);
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
Tratta di persone (art. 601 c.p.);
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Art. 25-sexies Abusi di mercato;
Abuso di informazioni privilegiate (art 184 Dlgs. 24 febbraio 1998 n 58);
Manipolazione del mercato (art. 185 Dlgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
Ricettazione (art. 648 c.p.);
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.);

Art. 25-octies. 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi da contanti;
Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.);
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
Articolo 171 L. 22 aprile 1941, n. 633); Articolo 171-bis L. 22 aprile 1941, n. 633;
Articolo 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633; Articolo 171-septies L. del 22 aprile 1941, n. 633;
Articolo 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633; Articolo 174-quinquies L. 22 aprile 1941, n. 633;

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Art. 25-undecies Reati ambientali;
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
Articolo 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
Articolo 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150.
Articolo 3-bis, Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
Articolo 6, Legge 7 febbraio 1992, n. 15;
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, L. 28 dicembre 1993, n. 549)
Sanzioni penali (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
Bonifica dei siti (art. 257, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152;
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152;
Sanzioni (art. 279, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
Inquinamento doloso (art. 8, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
Inquinamento colposo (art. 9, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Art. 25-terdecies Razzismo e Xenofobia;
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art.604 bis c.p.).

Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
Frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 401);

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401).

Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D.lgs. 74/2000);
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000);
Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000);
Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000);
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);
Indebita compensazione art. (10-quater D.lgs. 74/2000);
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);

Art. 25-sexiesdecies Contrabbando. Reati Transnazionali.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, d.P.R. 23 novembre 1973, n. 43);
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12 Dlgs. 25 luglio 1998 n 286).

2.1.2.2. L'Adozione del Modello alla stregua di Esimente

La norma prevede che l'azienda possa essere esonerata da responsabilità se dimostra di aver adottato un modello organizzativo e gestionale adeguato a prevenire la commissione dei reati, monitorando costantemente il suo funzionamento ed efficacia e aggiornandolo in base all'evoluzione normativa e organizzativa.
Questi modelli di organizzazione, gestione e controllo devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Identificare le attività a rischio, ovvero quelle in cui potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto;

- Prevedere protocolli specifici per pianificare e attuare le decisioni aziendali in modo da prevenire i reati;
- Stabilire modalità di gestione delle risorse finanziarie che impediscano la commissione di tali reati;
- Introdurre obblighi di informazione nei confronti dell'organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e il rispetto del modello;
- Implementare un sistema disciplinare efficace per sanzionare eventuali violazioni delle misure previste dal modello.

Quando il reato è commesso da soggetti che ricoprono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'azienda, o di una sua unità organizzativa con autonomia finanziaria e funzionale, oppure da persone che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo, l'azienda non è ritenuta responsabile se dimostra che:

- L'organo dirigente ha adottato e attuato, prima della commissione del reato, modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire reati del tipo di quello verificatosi;
- Un organismo interno all'azienda, dotato di autonomia e poteri di controllo, è stato incaricato di monitorare l'applicazione dei modelli, garantirne il rispetto e curarne l'aggiornamento;
- Il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
- L'organismo di controllo non ha omesso né effettuato in modo insufficiente la vigilanza sui modelli.

Se, invece, il reato è commesso da soggetti subordinati alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra citati, l'azienda è considerata responsabile solo se il reato è stato reso possibile dalla mancata osservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, questa responsabilità è esclusa se l'azienda, prima del reato, ha adottato e attuato modelli organizzativi adeguati a prevenire reati della stessa natura, sulla base di una valutazione preventiva.

2.1.3. Implementazione del Modello da parte dell'Azienda

2.1.3.1. Ragioni per l'Implementazione del Modello

L'azienda ha sviluppato e adottato il modello organizzativo con l'obiettivo di garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle proprie attività e dei propri affari, salvaguardando la propria reputazione, le aspettative dei soci e il lavoro dei dipendenti.

L'azienda ritiene che il Modello rappresenti non solo un efficace strumento per sensibilizzare tutte le persone che operano in suo nome e per suo conto a comportarsi in modo corretto e

coerente nello svolgimento delle proprie mansioni, ma anche un mezzo fondamentale per prevenire la commissione di reati e illeciti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

A tale scopo, pur non essendo obbligata dalla legge, l'azienda ha intrapreso un'attenta analisi che ha portato all'elaborazione del Modello. Tale iniziativa nasce dalla convinzione che l'adozione e la corretta applicazione del Modello non solo permettano di beneficiare dell'esonero previsto dal D.lgs. 231/2001, ma contribuiscano anche a migliorare, entro i limiti stabiliti dalla normativa, la gestione dei processi aziendali, riducendo il rischio di commissione di reati.

2.1.3.2. Scopi e obiettivi del modello

Il modello ha l'obiettivo di creare un sistema strutturato e coerente che prevenga la commissione di reati e illeciti, promuovendo in tutte le persone che operano in nome e per conto dell'azienda la consapevolezza delle conseguenze legali e disciplinari derivanti da comportamenti non conformi.

In particolare, l'adozione del modello mira a raggiungere i seguenti obiettivi principali:

- Sensibilizzare tutti coloro che operano per conto dell'azienda in attività considerate a rischio (ovvero ambiti in cui potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto), affinché comprendano che eventuali violazioni delle disposizioni del modello possono comportare conseguenze disciplinari e contrattuali, oltre a sanzioni penali e amministrative, sia per loro stessi sia per l'azienda;
- Sottolineare che tali comportamenti illeciti sono fermamente condannati, non solo perché contrari alla legge, ma anche perché incompatibili con i principi etici che l'azienda si impegna a rispettare nello svolgimento delle sue attività;
- Garantire che l'azienda, attraverso un costante monitoraggio e controllo delle aree di attività a rischio, possa intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati e sanzionare eventuali comportamenti non conformi ai principi stabiliti nel modello.

2.1.3.3. Elaborazione del modello

In relazione agli aspetti individuati dal legislatore nel Decreto, i punti cardine sviluppati nella definizione del Modello possono essere sinteticamente descritti come segue:

- identificazione dettagliata delle attività aziendali "sensibili", ovvero quelle in cui, per loro natura, potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto e che richiedono analisi e monitoraggio approfonditi;
- analisi dei rischi associati a ciascuna attività, con attenzione alle potenziali modalità di realizzazione degli illeciti;
- valutazione del sistema di controlli esistenti per prevenire reati e, se necessario, implementazione o aggiornamento delle misure previste.

Per predisporre il Modello, si è proceduto come segue:

- identificare le attività sensibili attraverso l'analisi della documentazione disponibile (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) e colloqui con i responsabili delle diverse funzioni operative dell'ente. Questa fase è stata volta a identificare e valutare le attività in cui potrebbero verificarsi comportamenti illeciti legati ai reati presupposti. Parallelamente, è stato esaminato il sistema di controlli esistenti, evidenziando eventuali criticità da migliorare;
- progettare e attuare azioni di miglioramento del sistema di controllo, adeguandolo agli obiettivi del Decreto e rispettando i principi fondamentali della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi in linea con le responsabilità assegnate;
- sviluppare protocolli di controllo per le aree a rischio, prevedendo specifiche procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni.

Il sistema di controllo è stato costruito sulla base del principio secondo cui la soglia di accettabilità è rappresentata da un livello di prevenzione tale da essere superabile solo attraverso comportamenti fraudolenti.

Successivamente, si è proceduto con una ricognizione e valutazione dell'efficacia dei sistemi di organizzazione, gestione e controllo già presenti in azienda, codificando, ove necessario, le prassi aziendali in documenti scritti finalizzati alla prevenzione delle condotte illecite individuate dal Decreto. Al termine di questo processo, l'azienda ha identificato le procedure collegate al Modello, le ha raccolte in documenti specifici, mettendole a disposizione dei destinatari e rendendole accessibili anche tramite pubblicazione sulla intranet aziendale.

Le procedure e regole di comportamento del Modello sono integrate con altre linee guida organizzative già operative, come organigrammi, ordini di servizio, sistema di delega dei poteri e procure aziendali, tutte funzionali all'attuazione del Modello.

2.1.3.4. Struttura ed elementi fondamentali del Modello

Il Modello, di cui questa "Parte Generale" costituisce il documento descrittivo, è strutturato come un sistema interno mirato a garantire la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle decisioni aziendali in relazione ai rischi e ai reati da prevenire. Tale sistema si compone dei seguenti elementi principali:

- Codice Etico: uno strumento che stabilisce le linee guida generali di condotta;
- Parte Speciale del Modello: un documento dedicato alle specifiche tipologie di reato applicabili all'azienda, soggetto a revisioni periodiche in funzione della loro rilevanza;
- Sistema di procedure formalizzate: regole dettagliate per disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio di commissione di reati, garantendo documentazione e verificabilità delle attività;
- Sistema di deleghe e poteri aziendali: un'organizzazione chiara e trasparente dei processi decisionali. Strumenti fondamentali di riferimento sono:
    - Organigramma
    - Deleghe, procure, mandati e verbali aziendali
    - Contratti di servizio

Dall'analisi effettuata è emerso che i seguenti reati risultano di scarsa rilevanza per l'azienda:

- Falsità in monete, carte di credito e valori di bollo
- Reati legati a terrorismo e sovversione
- Sfruttamento minorile e tratta di persone
- Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
- Omessa comunicazione di conflitto di interessi
- Mutilazione genitale femminile
- Reati informatici, come diffusione non autorizzata di codici d'accesso o danneggiamento di sistemi pubblici
- Reati transnazionali, tra cui riduzione in schiavitù, tratta, spaccio di droga e traffico di armi
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Violazioni del diritto d'autore
- Falso nelle dichiarazioni all'autorità giudiziaria
- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
- Razzismo e xenofobia

Tali reati sono ritenuti poco rilevanti per l'organizzazione aziendale perché:

- Non rientrano nei processi gestiti dall'azienda;
- I controlli implementati rendono estremamente improbabile la loro realizzazione.

2.1.3.5. Mappatura delle attività aziendali "a rischio"

In base a quanto descritto, sono state definite, attraverso valutazioni sui rischi potenziali, le principali aree e attività da analizzare ai fini previsti dal Decreto.

La mappatura, illustrata in dettaglio all'inizio della parte speciale, ha permesso di identificare le principali tipologie di rischio/reato potenziale e le relative modalità di attuazione, nelle attività aziendali riconosciute come "a rischio".

Basandosi sull'analisi dei rischi, sono state elaborate dieci Parti Speciali:

Parte Speciale A: relativa ai reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia i reati contro la pubblica amministrazione;

Parte Speciale B: inerente ai reati disciplinati dall'art. 25-septies, riguardanti violazioni delle norme su sicurezza, igiene e salute sul lavoro;

Parte Speciale C: dedicata alle fattispecie legate ai reati societari;

Parte Speciale D: riguardante ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni, denaro o utilità di provenienza illecita;

Parte Speciale E: relativa ai reati ambientali;

Parte Speciale F: concernente il reato di cui all'art. 25-duodecies, Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare;

Parte Speciale G: dedicata al reato di cui all'art. 25-quinquies, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

Parte Speciale H: incentrata sul reato di cui all'art. 24-ter, Criminalità organizzata;

Parte Speciale I: relativa ai reati disciplinati dall'art. 25-quinquiesdecies, Reati tributari;

Parte Speciale L: riferita ai reati previsti dall'art. 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

2.1.3.6. Adozione ed applicazione del modello

L'adozione del modello viene formalizzata dal Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera.

L'implementazione del modello e la verifica della sua efficacia sono svolte sia dal Consiglio di Amministrazione, che dall'Organismo di Vigilanza. Con la stessa delibera, il Consiglio di Amministrazione delega a un organismo specifico il compito di assumere le funzioni di organo

di controllo, denominato Organismo di Vigilanza, con il mandato di monitorare il funzionamento, l'efficacia, l'applicazione e l'aggiornamento del modello, oltre a occuparsi della definizione delle procedure operative necessarie a garantirne il corretto funzionamento.

2.2. L' Organismo di Vigilanza

2.2.1. Creazione dell'Organismo di Controllo

L'esonero dalla responsabilità amministrativa, come regolato dall'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del D.lgs. 231/2001, richiede l'istituzione di un organismo interno all'azienda, dotato sia di un potere autonomo di controllo (per vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un potere autonomo di iniziativa, necessario per garantirne l'aggiornamento continuo.
Secondo le disposizioni del Decreto, l'organismo incaricato di monitorare l'efficacia, il funzionamento e il rispetto dei Modelli, oltre a proporne gli aggiornamenti, è stato individuato in una struttura monocratica.
L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve possedere i requisiti di onorabilità richiesti, oltre a disporre delle competenze tecniche e conoscenze necessarie per svolgere i compiti attribuiti.
La verifica della sussistenza e della continuità di tali requisiti soggettivi viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sia prima della nomina sia durante il mandato. La perdita di questi requisiti durante l'incarico comporta automaticamente la decadenza dallo stesso.
L'Organismo di Vigilanza risponde esclusivamente al Consiglio di Amministrazione ed è completamente autonomo e indipendente dalle strutture operative, così da garantirne l'imparzialità e l'autonomia di giudizio nello svolgimento dei compiti.
L'Organismo stabilisce le regole per il proprio funzionamento (integrando o dettagliando quelle già previste in questo Modello), formalizzandole in un regolamento dedicato ("Regolamento dell'Organismo di Vigilanza"), che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Per lo svolgimento del ruolo e delle funzioni di Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione conferisce a tale organo i poteri di iniziativa e di controllo, nonché le prerogative necessarie per garantire l'attività di vigilanza sul funzionamento e sul rispetto dei Modelli, oltre all'aggiornamento degli stessi in linea con le disposizioni del Decreto.
Inoltre, per consentire l'efficace esecuzione delle attività di vigilanza e controllo, il Consiglio di Amministrazione assegna all'Organismo di Vigilanza un budget annuale, determinato tenendo conto delle sue attività, che potrà essere gestito in completa autonomia. Questo budget verrà aggiornato periodicamente in base alle specifiche esigenze rilevate dall'Organismo stesso. Qualora si rendesse necessario superare il budget per motivi particolari, l'Organismo ne darà

comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad approvare le eventuali integrazioni.

L'Organismo di Vigilanza, verificando periodicamente la propria adeguatezza in termini di struttura e poteri attribuiti, propone al Consiglio di Amministrazione le modifiche o integrazioni ritenute opportune per ottimizzare il proprio funzionamento nel rispetto delle normative vigenti.

Nello svolgimento delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture interne all'azienda per la vigilanza e il controllo e, ove necessario, richiede il supporto di altre funzioni aziendali ove esistenti oppure di consulenti esterni.

2.2.2. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organo di Vigilanza e Controllo vengono attribuite le seguenti competenze:

1. monitorare il rispetto delle disposizioni del Modello da parte dei soggetti coinvolti, segnalando eventuali mancanze e le aree a maggiore rischio, in base alle violazioni riscontrate;
2. verificare l'efficacia e l'idoneità del Modello nel prevenire gli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
3. proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, qualora emergano necessità di adeguamento dello stesso, anche in funzione di cambiamenti nelle condizioni aziendali;
4. comunicare al Consiglio di Amministrazione, per i provvedimenti del caso, le violazioni accertate del Modello che possano determinare una responsabilità per l'azienda.

Per garantire un efficace svolgimento delle funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono assegnati i seguenti compiti e poteri:

- sviluppare e attuare un programma di verifiche sull'applicazione concreta delle procedure aziendali di controllo nelle aree a rischio e sulla loro efficacia;
- riesaminare periodicamente la mappa delle aree a rischio, adattandola ai cambiamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- svolgere controlli sul funzionamento del Modello, anche avvalendosi di funzioni interne e/o di supporti esterni individuati;
- effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente critiche o a rischio;
- valutare l'adeguatezza delle attività di informazione e formazione riguardanti i principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, verificandone la conoscenza all'interno dell'azienda;
- raccogliere informazioni relative a eventuali violazioni delle disposizioni previste dal Modello ed eseguire le necessarie indagini;

- proporre agli organi direttivi o attuare autonomamente, in base alle competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del Modello;
- raccogliere, analizzare e conservare le informazioni pertinenti relative al Modello;
- monitorare l'efficacia del sistema sanzionatorio previsto per le violazioni delle regole definite dal Modello;
- collaborare con le altre funzioni aziendali, anche attraverso riunioni dedicate, per migliorare il monitoraggio delle attività in relazione alle procedure definite dal Modello, individuare nuove aree a rischio e valutare aspetti legati alla sua attuazione;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione dei principi del Modello e per assicurare la preparazione della documentazione organizzativa interna necessaria al suo funzionamento, inclusiva di istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- svolgere attività di *reporting* verso gli organi preposti.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza potrà:

- adottare regolamenti interni per disciplinare le proprie attività, qualora ritenga necessario dettagliare o integrare le disposizioni del Modello;
- accedere a qualsiasi documento rilevante per l'esercizio delle funzioni assegnate dall'organismo ai sensi del Decreto;
- avvalersi, sotto la propria supervisione e responsabilità, previa intesa con il Consiglio di Amministrazione, del supporto di soggetti interni o esterni all'azienda per eseguire verifiche operative;
- eseguire, in qualsiasi momento e con piena autonomia, controlli sull'applicazione del Modello;
- richiedere ai responsabili aziendali, nonché a dirigenti, collaboratori e consulenti, la fornitura tempestiva di informazioni, dati e documentazione utili per monitorare le attività aziendali o per verificare l'effettiva applicazione del Modello;
- l'operato dell'Organismo di Vigilanza non può essere soggetto a sindacato da parte di alcun altro organo o struttura, salvo il Consiglio di Amministrazione, responsabile del controllo sull'adeguatezza degli interventi;
- l'Organismo, in seguito alle verifiche effettuate, ai cambiamenti normativi intervenuti o all'identificazione di nuove aree di rischio, segnala alle funzioni aziendali la necessità di adeguamenti e aggiornamenti al Modello;
- l'Organismo verifica, attraverso attività di *follow-up*, che le eventuali correzioni raccomandate vengano attuate dalle funzioni competenti;

- in caso di dubbi interpretativi o quesiti sul Modello, i Destinatari possono rivolgersi all'Organismo per i chiarimenti necessari.

2.2.3. Comunicazioni dell'Organo di controllo

L'Organismo di Vigilanza è responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione per:

- riferire periodicamente sull'efficacia del modello, redigendo almeno una volta all'anno una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità rilevate e sulle eventuali azioni correttive adottate o da adottare;
- notificare tempestivamente, in caso di segnalazioni ricevute relative a violazioni del Modello ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- presentare annualmente il piano delle attività programmate per adempiere ai compiti attribuiti.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo può essere interpellato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione per fornire informazioni sul funzionamento del Modello o su specifiche questioni e, in situazioni particolari, può autonomamente informare gli organi su propria iniziativa.

2.2.4. Flussi informativi verso l'Organo di controllo

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere informazioni continue da parte della direzione su qualsiasi aspetto che potrebbe esporre l'azienda al rischio derivante dalla possibile commissione dei reati previsti dal Decreto.

Tutti i dipendenti, i dirigenti e chiunque collabori con l'azienda nell'ambito delle sue attività devono informare senza indugi l'Organismo di Vigilanza riguardo a qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, così come su eventuali inefficienze, inadeguatezze o altri aspetti che possano risultare rilevanti.

In particolare, tali soggetti devono fornire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- provvedimenti o comunicazioni ricevuti da forze di polizia o altre autorità, che indichino l'avvio di indagini su reati previsti dal Decreto, anche nei confronti di persone non identificate;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti o dipendenti nel caso di avvio di procedimenti giudiziari a loro carico per reati contemplati dal Decreto.

- rapporti redatti dai responsabili delle diverse funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo, dai quali possano emergere situazioni, atti, eventi o omissioni che presentano criticità rispetto alle disposizioni del Decreto;
- informazioni sull'effettiva applicazione del Modello a tutti i livelli aziendali, inclusi i procedimenti disciplinari avviati, le eventuali sanzioni applicate o i provvedimenti di archiviazione adeguatamente motivati;
- aggiornamenti relativi al sistema di deleghe aziendali;
- eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che evidenziano carenze nel sistema di controllo interno, comportamenti censurabili o osservazioni sul bilancio dell'ente;
- comunicazioni specifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella Parte Speciale del Modello.

Tutte le informazioni rilevanti per l'attuazione del Modello, incluse quelle provenienti da soggetti esterni, e relative alle aree di attività a rischio, devono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.
L'Organismo di Vigilanza esaminerà le segnalazioni ricevute e valuterà eventuali provvedimenti in modo discrezionale e responsabile, riservandosi di ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. In caso di mancata apertura di un'indagine interna, l'Organismo fornirà una motivazione adeguata.
L'Organismo si impegna a proteggere i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, salvo obblighi di legge o la necessità di tutelare i diritti dell'azienda o delle persone ingiustamente accusate in malafede.

2.3. Formazione e Comunicazione del Modello

2.3.1. Formazione del personale

Per garantire una corretta applicazione del Modello, è stato sviluppato un piano di comunicazione specifico, mirato a diffondere ampiamente tra i Destinatari i principi fondamentali del Modello, insieme alle procedure e regole di comportamento correlate. Questo piano è gestito dalle funzioni aziendali competenti, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.
La formazione, obbligatoria per tutti i Destinatari, è modulata in base ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità di ciascuno, considerando anche il livello di rischio associato all'area di

attività o al processo in cui operano. L'intera attività formativa è debitamente documentata, e la partecipazione agli incontri viene registrata mediante raccolta delle firme di presenza. L'Organismo di Vigilanza verifica che i corsi di formazione siano aggiornati regolarmente, in risposta ai cambiamenti normativi e operativi, e si assicura che vengano effettivamente frequentati.
In relazione ai reati derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza, igiene e salute sul lavoro, i Soggetti Delegati, in collaborazione con il RSPP, sono incaricati di organizzare i corsi di aggiornamento e addestramento richiesti dalla normativa, nonché i percorsi formativi specifici per ruoli e funzioni in materia di sicurezza.

2.3.2. Informazioni a collaboratori, consulenti e altri terzi

I soggetti esterni all'azienda, come agenti, fornitori, collaboratori, professionisti e consulenti, ricevono dalle funzioni aziendali responsabili delle relazioni con essi specifiche comunicazioni relative alle politiche e alle procedure adottate dall'azienda in conformità ai Modelli e al Codice Etico. Tali comunicazioni includono anche informazioni sulle conseguenze derivanti da comportamenti non conformi alle disposizioni del Modello, al Codice Etico o alla normativa vigente, con particolare riferimento agli effetti sui rapporti contrattuali. Quando possibile, nei contratti vengono inserite clausole specifiche per regolamentare tali eventualità.

2.4. Il Sistema di Sanzioni e Disciplina

2.4.1. Principi generali

L'adozione di un sistema sanzionatorio adeguato, con misure proporzionate alla gravità delle violazioni commesse dai Destinatari rispetto alle regole del Modello, costituisce un elemento essenziale per garantire l'efficacia dello stesso.
Le disposizioni contenute nel Modello sono deliberate dall'azienda in totale autonomia, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle normative applicabili. Di conseguenza, l'applicazione delle sanzioni non è condizionata dalla rilevanza penale della condotta né dall'eventuale avvio di un procedimento penale da parte delle autorità competenti. Le sanzioni possono essere adottate anche nei casi in cui la violazione riguarda esclusivamente i principi stabiliti dal Modello, senza integrare un reato né comportare una responsabilità diretta per l'azienda.
In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, l'azienda ha aggiornato il proprio sistema disciplinare, per renderlo conforme alle prescrizioni del Decreto stesso.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di monitorare costantemente l'adeguatezza del sistema sanzionatorio, ricevendo informazioni sulle sanzioni applicate e sulle circostanze che ne hanno giustificato l'adozione.
L'accertamento delle violazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'adozione delle relative sanzioni sono affidati alle Funzioni aziendali competenti e delegate.

2.4.2. Criteri Generali per l'imposizione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate in caso di violazioni derivanti, a titolo indicativo, da:

- mancato rispetto dei principi di condotta previsti dalle procedure incluse nel Modello;
- inosservanza delle procedure aziendali relative alla documentazione delle attività svolte, inclusa la corretta conservazione e il controllo degli atti, con conseguente compromissione della trasparenza e della verificabilità;
- violazione o aggiramento del sistema di controllo, attraverso azioni come sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dal Modello, oppure ostacolando il controllo o l'accesso alle informazioni e ai documenti da parte dei soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- mancato rispetto delle norme riguardanti i poteri di firma e il sistema delle deleghe aziendali;
- negligenza dei superiori gerarchici nella supervisione del comportamento dei sottoposti riguardo alla corretta ed effettiva applicazione dei principi stabiliti dal Modello.

In caso di violazioni del Modello, il tipo e l'entità delle sanzioni saranno proporzionati sulla base dei seguenti criteri generali:
1. gravità della violazione;
2. livello di responsabilità gerarchica o tecnica del responsabile della violazione;
3. natura soggettiva della condotta (dolo o colpa);
4. importanza degli obblighi violati;
5. impatti e conseguenze sull'azienda;
6. eventuale corresponsabilità di altri soggetti;
7. circostanze attenuanti o aggravanti, con particolare riferimento alla professionalità, ai precedenti disciplinari, alle prestazioni lavorative pregresse e al contesto in cui la violazione è avvenuta.

La gravità dell'infrazione sarà valutata considerando:

- i tempi e le modalità di esecuzione della violazione;
- la presenza e il grado di intenzionalità della condotta;
- l'entità del danno o del rischio causato all'azienda e ai dipendenti;
- la prevedibilità delle conseguenze della violazione;
- le circostanze in cui si è verificato l'evento.

Il livello di colpa e la ripetizione dell'infrazione rappresentano un'aggravante, determinando l'applicazione di una sanzione più severa.
Nel caso in cui, attraverso un unico atto, vengano commesse più violazioni sanzionabili con misure differenti, potrà essere adottata la sanzione più severa tra quelle previste.
L'eventuale adozione di una sanzione disciplinare, indipendentemente dall'avvio o dall'esito di un procedimento penale, dovrà essere guidata dai principi di tempestività, prontezza ed equità.

2.4.3. Soggetti coinvolti

Per i lavoratori dipendenti, i comportamenti posti in essere in violazione delle norme di condotta previste dal Modello costituiscono un inadempimento delle obbligazioni fondamentali derivanti dal rapporto di lavoro. Di conseguenza, tali condotte assumono rilevanza anche come illeciti disciplinari, nel rispetto delle normative specifiche applicabili, inclusi i contratti collettivi nazionali (CCNL), eventuali contratti integrativi e le procedure di settore in vigore.

2.4.4.1. Infrazioni

Secondo quanto disposto dagli articoli 5, lettera b), e 7 del Decreto Legislativo 231/2001, le sanzioni previste possono essere applicate ai soggetti che commettano illeciti disciplinari riconducibili a:

- violazione dei principi di condotta e delle procedure emanate in attuazione del Modello;
- mancata registrazione, documentazione non veritiera o inadeguata conservazione degli atti relativi alle procedure, compromettendo così la trasparenza e la possibilità di verifica delle attività svolte;
- omissione di vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri collaboratori, necessaria a garantire la corretta applicazione delle disposizioni del Modello;
- carenza o omissione nella formazione, aggiornamento o comunicazione rivolta al personale che opera in aree a rischio nell'ambito dei processi disciplinati dal Modello;

- elusione o violazione del sistema di controllo, attuata mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista, oppure impedendo l'accesso a informazioni e documenti ai soggetti incaricati del controllo, inclusi l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

L'elenco sopra riportato è da intendersi come esemplificativo e non limitativo.

2.4.4.2. Provvedimenti disciplinari

Le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del Modello, in ordine crescente di gravità, sono le seguenti:

- Richiamo verbale
- Richiamo scritto
- Ammenda non superiore al valore di tre ore lavorative.
- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni lavorativi.
- Licenziamento con preavviso.
- Licenziamento senza preavviso.

Richiamo verbale: Si applica in caso di violazioni lievi dei principi o delle regole di comportamento del Modello, dovute a negligenza o errori procedurali.

Richiamo scritto: Si utilizza in caso di recidiva delle violazioni previste al paragrafo 2.4.4.1 o quando, durante le attività nelle aree a rischio, venga tenuto un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello.

Ammenda: Viene comminata nel caso in cui, nonostante un richiamo scritto, si persista nel violare le procedure interne previste dal Modello o si continui a tenere comportamenti non conformi nello svolgimento di attività nelle aree a rischio.

Sospensione: Si applica per violazioni gravi dei principi o delle procedure del Modello che causino danni all'azienda o la espongano a responsabilità nei confronti di terzi. È prevista anche in caso di recidiva in infrazioni già punite con ammenda.

Licenziamento con preavviso: Si applica quando il dipendente, nello svolgimento delle attività, tenga un comportamento gravemente inadempiente rispetto alle prescrizioni, procedure o norme interne stabilite dal Modello, anche se tale condotta configura solo potenzialmente uno dei reati previsti dal Decreto.

Licenziamento senza preavviso: È previsto in caso di condotte consapevolmente contrarie alle disposizioni, procedure o norme del Modello, che compromettano gravemente il rapporto fiduciario o risultino talmente gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto di lavoro.

Tra le condotte che possono portare al licenziamento senza preavviso rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazione intenzionale dei principi e delle procedure con rilevanza esterna
- o elusione fraudolenta delle stesse, finalizzata alla commissione di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto;
- violazione o aggiramento del sistema di controllo, ad esempio mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione richiesta dal Modello o dalle procedure correlate,
- o ostacolo all'attività di controllo da parte dei soggetti incaricati e dell'Organismo di Vigilanza al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

2.4.4.3. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti

Per quanto riguarda i dirigenti, considerando la natura fiduciaria del rapporto con il datore di lavoro, eventuali violazioni dei principi generali del Modello o delle regole di comportamento stabilite dalle procedure aziendali, anche segnalate dall'Organismo di Vigilanza, comporteranno l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle misure ritenute appropriate in relazione alle infrazioni commesse. Tali comportamenti sono considerati un inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro.

Le sanzioni disciplinari applicabili sono quelle previste dal sistema sanzionatorio del CCNL di riferimento e saranno adottate in conformità alle disposizioni della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Le misure saranno commisurate alla gravità della violazione, al grado di intenzionalità e all'eventuale recidiva, nel rispetto dei principi di proporzionalità e delle procedure previste.

2.4.5.1. Infrazioni

Costituiscono violazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

mancato rispetto dei principi di condotta, delle procedure previste dal Modello o delle norme interne definite nello stesso;

omissione o falsificazione nella registrazione delle attività svolte, comprese le modalità di documentazione, conservazione e controllo degli atti relativi ai protocolli, compromettendo così trasparenza e verificabilità;

elusione o violazione del sistema di controllo, attraverso azioni come sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dai protocolli, oppure ostacolando il controllo o

l'accesso alle informazioni e ai documenti da parte dei soggetti incaricati, incluso l'Organismo di Vigilanza;
mancato rispetto delle regole relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, salvo casi di necessità e urgenza, da comunicare tempestivamente al superiore gerarchico;
carenza di supervisione, controllo e vigilanza da parte dei responsabili gerarchici sul comportamento dei sottoposti, con riferimento alla corretta applicazione dei principi di condotta, delle procedure e delle norme interne del Modello;
mancato adempimento dell'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza o al proprio superiore eventuali violazioni del Modello commesse da altri dipendenti, qualora si disponga di prove certe e dirette;
omissione nella formazione, aggiornamento o comunicazione destinati al personale operante nei processi regolati dalle procedure aziendali.
L'elenco delle violazioni sopra riportato è da intendersi esemplificativo e non esaustivo.

2.4.5.2. Provvedimenti disciplinari

Data la natura altamente fiduciaria del rapporto di lavoro che caratterizza i ruoli dirigenziali all'interno dell'azienda, nei confronti dei responsabili potranno essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- Richiamo scritto
- Licenziamento con preavviso
- Licenziamento senza preavviso

Richiamo scritto: Tale provvedimento è applicabile in caso di violazioni non gravi di una o più regole di condotta o procedure previste dal Modello. Qualora il dirigente sia titolare di procura con poteri di rappresentanza esterna, il richiamo scritto potrà comportare anche la revoca della procura.
Licenziamento con preavviso: Viene adottato in caso di violazioni gravi di una o più disposizioni del Modello che configurino un notevole inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
Licenziamento senza preavviso: Questa misura è prevista per violazioni di estrema gravità, tali da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia e da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa categoria:
violazione dei principi di comportamento o delle procedure previste dal Modello, o delle norme interne con rilevanza esterna, nonché elusione fraudolenta delle stesse, finalizzata alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;

violazione o elusione del sistema di controllo, realizzata tramite sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione richiesta dalle procedure, oppure impedendo ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza l'accesso alle informazioni e ai documenti necessari per il controllo.

2.4.6. Misure per il mancato rispetto da parte degli Amministratori

2.4.6.1. Infrazioni

Le violazioni che possono essere commesse dagli Amministratori, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere così descritte:

- mancato rispetto dei principi di comportamento, delle procedure stabilite dal Modello o delle norme interne definite nel medesimo;
- aggiramento o violazione del sistema di controllo, attuato mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dai protocolli, oppure ostacolando il controllo o l'accesso alle informazioni e ai documenti richiesti dai soggetti incaricati, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma o al sistema delle deleghe, salvo i casi di necessità e urgenza, che dovranno essere prontamente comunicati all'Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministrazione;
- omissione dell'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza o all'eventuale soggetto sovraordinato comportamenti finalizzati alla commissione di reati previsti dal Decreto Legislativo.

2.4.6.2. Provvedimenti disciplinari

La violazione delle disposizioni del presente Modello da parte degli Amministratori può comportare, in base ai criteri indicati nel precedente punto 2.5.2, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sanzione pecuniaria compresa tra € 1.000,00 e € 100.000,00;
- sospensione dall'incarico per un periodo massimo di due anni;
- revoca dell'incarico nei casi in cui la violazione risulti così grave da compromettere irreparabilmente il rapporto fiduciario con l'azienda.

L'applicazione di queste sanzioni, oppure l'archiviazione del procedimento disciplinare, è di competenza dell'Assemblea dei Soci, convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta

dell'Organismo di Vigilanza. A quest'ultimo è affidato il compito di avviare e condurre l'istruttoria, formulando una proposta di sanzione qualora emergano elementi che suggeriscano la probabile commissione di un'infrazione.
La proposta di sanzione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.
A prescindere dall'adozione di una misura disciplinare, resta fermo il diritto dell'azienda di avviare eventuali azioni di responsabilità e/o richieste di risarcimento danni.

2.4.7. Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti esterni

Per quanto riguarda collaboratori, fornitori e altri soggetti con cui l'azienda intrattiene rapporti commerciali o professionali, indipendentemente dalla natura o dalla durata del rapporto, l'inosservanza delle regole e delle procedure previste dal Modello può costituire un'inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte. Ciò potrebbe comportare conseguenze legali, inclusa la risoluzione del contratto o dell'incarico, oltre all'eventuale obbligo di risarcire i danni arrecati all'azienda.
In tale ottica, in particolare per le attività affidate a terzi in modalità outsourcing, i contratti prevedono l'inserimento di specifiche clausole volte a:

- attestare che il soggetto terzo è a conoscenza del Decreto;
- richiedere l'impegno del soggetto terzo a evitare comportamenti che possano configurare le fattispecie di reato previste dal Decreto, indipendentemente dall'effettiva commissione o punibilità del reato stesso;
- stabilire le conseguenze in caso di violazione delle disposizioni contenute nella clausola.

In assenza di un'esplicita clausola contrattuale, è possibile prevedere una dichiarazione unilaterale da parte del soggetto terzo o del collaboratore, con cui questi confermi la conoscenza del Decreto e si impegni a conformare la propria attività alle sue disposizioni.

2.5. Approvazione, Revisione e Implementazione del Modello.

2.5.1. Approvazione adozione del modello

L'adozione e la corretta implementazione dei Modelli rientrano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, tra le prerogative del Consiglio di Amministrazione, cui spetta la responsabilità di approvare e adottare il Modello attraverso specifica delibera.
Il presente Modello è stato formalmente adottato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2.5.2. Modifiche e integrazioni del modello

Le eventuali modifiche e integrazioni ai principi fondamentali del Modello, necessarie per garantirne la continua conformità alle disposizioni del Decreto, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Tra le modifiche di natura sostanziale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono includere:

- l'aggiunta di nuove Parti Speciali;
- la revisione di alcune sezioni del presente documento;
- l'aggiornamento del regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- la modifica del Sistema Sanzionatorio.

È inoltre riconosciuta all'Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare modifiche o integrazioni di carattere formale a questo documento, a condizione che tali interventi non alterino il contenuto sostanziale, e di aggiornare le Parti Speciali laddove necessario.

2.5.3. Implementazione operativa del modello

Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di garantire l'attuazione del Modello, approvando e valutando le azioni necessarie per implementarne gli elementi fondamentali.

Nell'individuazione delle misure da intraprendere, l'organo amministrativo si avvale della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza. Inoltre, è sua responsabilità garantire, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree di attività "sensibili" e delle Parti Speciali del Modello, affinché siano adeguate alle eventuali esigenze che possano sorgere in futuro.

L'attuazione concreta ed efficace del Modello è assicurata da:

- i responsabili delle strutture organizzative aziendali (direzioni, funzioni, unità operative), relativamente alle attività a rischio da loro gestite;
- l'Organismo di Vigilanza, che, avvalendosi dei poteri di iniziativa e controllo a esso conferiti, monitora le attività svolte nelle aree "sensibili" dalle varie unità organizzative.

2.6. Allegati

2.6.1. Documenti che implementano i protocolli definiti per il Modello 231

Di seguito sono elencati i documenti che rappresentano parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

CODICE ETICO

PROTOCOLLI

PROCEDURE